

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE SPECIALE

PER LA RATIFICA

DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI
NEL PERIODO DELLA COSTITUENTE

RIUNIONE DEL 9 GIUGNO 1950

(16^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, concernente disposizioni per il collocamento fuori ruolo dei professori universitari che hanno raggiunto i limiti di età » (N. 691-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e modificato nuovamente dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE Pag. 249

« Ratifica, senza modificazioni, dei decreti legislativi 2 dicembre 1947, n. 1651, e 9 marzo 1948, n. 450, e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307, concernenti norme per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza trattenuti e richiamati » (N. 976) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

CERICA, relatore 253 e *passim*
FERRARI 256 e *passim*

(Seguito della discussione e rinvio all'Assemblea)

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, concernente la costituzione e l'ordinamento dell'Ente siciliano di elettricità » (N. 943) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE Pag. 251
SANNA RANDACCIO, relatore 252
FERRARI 252

La riunione ha inizio alle ore 17,15.

Sono presenti i senatori: Asquini, Boccassi, Boggiano Pico, Cerica, Ferrari, Focaccia, Gasparotto, Giardina, Giua, Jannelli, Palermo, Parri, Pezzini, Riccio, Rizzo Giambattista, Ruggeri, Salomone, Sanna Randaccio e Varaldo.

È presente, inoltre, il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, senatore Vischia.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, concernente disposizioni per il collocamento fuori ruolo dei professori universitari che hanno raggiunto i limiti di età » (N. 691-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e modificato nuovamente dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, concernente disposizioni per il collocamento

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

16ª RIUNIONE (9 giugno 1950)

fuori ruolo dei professori universitari che hanno raggiunto i limiti di età ».

Comunico che il relatore, senatore Ferrabino, impossibilitato a partecipare alla riunione odierna, mi ha già espresso il suo proposito di aderire alle modificazioni apportate dalla Commissione speciale della Camera dei deputati al testo del disegno di legge, già approvato dal Senato.

Come è noto, il provvedimento in esame riguarda il collocamento fuori ruolo dei professori universitari che hanno compiuto il 70° anno di età. Alla fine dell'articolo 1, il cui primo comma è stato modificato con deliberazione concorde dei due rami del Parlamento, del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1251, la nostra Commissione aggiunse fra l'altro un comma così concepito: « Nondimeno la maggioranza di cui all'articolo 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, si computa in rapporto al numero dei posti di ruolo, assegnati a ciascuna Facoltà, coperti con titolare di ruolo ».

Al testo del comma anzidetto la Commissione speciale della Camera dei deputati ha sostituito il seguente: « Nondimeno nella determinazione del numero di professori cui va riferita la maggioranza prevista dagli articoli 73 e 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore nonchè quella prevista per l'attribuzione dei posti di ruolo a materie d'insegnamento non si tiene conto dei professori fuori ruolo ». Nel comma approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati si fa riferimento non solo all'articolo 93 che riguarda i trasferimenti, ma anche all'articolo 73, che tratta della designazione al Ministro per la nomina dei candidati proposti dalle Commissioni giudicatrici, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, e si escludono, quindi, i professori fuori ruolo nella determinazione del numero di professori cui va riferita la maggioranza assoluta richiesta in seno alla Facoltà o Scuola a norma degli anzidetti articoli 73 e 93.

Inoltre la nostra Commissione sostituì al testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1251 un altro così concepito: « Il professore collocato fuori ruolo è tenuto a svolgere attività scientifica e didattica secondo modalità che saranno determinate

dalle competenti autorità accademiche, avuto riguardo alle disponibilità degli Istituti e dei mezzi, e specialmente in relazione alle esigenze delle ricerche sperimentali ». Al testo anzidetto dell'articolo 2 la Commissione speciale della Camera dei deputati ha sostituito il seguente: « Il professore collocato fuori ruolo è tenuto a svolgere attività scientifica e didattica secondo modalità che saranno determinate con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione, su proposta delle competenti autorità accademiche, avuto riguardo alle disponibilità degli Istituti e dei mezzi, e specialmente in relazione alle esigenze delle ricerche sperimentali ». Col nuovo testo, approvato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1251, le modalità relative allo svolgimento dell'attività scientifica e didattica da parte dei professori collocati fuori ruolo non sono più determinate dalle competenti autorità accademiche, ma dal Ministro della pubblica istruzione con suo provvedimento, su proposta delle competenti autorità accademiche stesse.

Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti il seguente comma, sostituito dalla Camera dei deputati al penultimo comma, già approvato dal Senato, dell'articolo 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1251:

« Nondimeno nella determinazione del numero di professori cui va riferita la maggioranza prevista dagli articoli 73 e 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore nonchè quella prevista per l'attribuzione dei posti di ruolo a materie d'insegnamento non si tiene conto dei professori fuori ruolo ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*E approvato*).

Metto ora ai voti il seguente testo, approvato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1251:

« Il professore collocato fuori ruolo è tenuto a svolgere attività scientifica e didattica secondo modalità che saranno determinate con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione, su proposta delle competenti autorità accademiche, avuto riguardo alle disponibilità degli Istituti e dei mezzi, e specialmente in relazione alle esigenze delle ricerche sperimentali ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*E approvato*).

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

16ª RIUNIONE (9 giugno 1950)

Avverto che il testo del disegno di legge sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico dell'odierna riunione.

Seguito della discussione e rinvio all'Assemblea del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, concernente la costituzione e l'ordinamento dell'Ente siciliano di elettricità » (N. 943) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, concernente la costituzione e l'ordinamento dell'Ente siciliano di elettricità ».

Nell'ultima riunione, del 27 maggio, il disegno di legge in esame fu ampiamente discusso. Ricordo che sono stati presentati vari emendamenti. Il senatore Rizzo Domenico ha proposto di ritornare per gli articoli 1 e 16 al testo del decreto legislativo 2 gennaio 1947, n. 2, vale a dire ha proposto la ratifica pura e semplice, senza modificazioni, del decreto legislativo anzidetto.

I senatori Rizzo Giambattista e Focaccia, poi, hanno proposto di sostituire il seguente testo a quello del primo comma, modificato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 16 del decreto legislativo 2 gennaio 1947, n. 2:

« Salvo che trattisi di domande relative ad impianti per i quali sia stato già disposto in favore dell'E.S.E. il provvedimento di approvazione previsto nell'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 2 gennaio 1947, n. 2, per le domande di concessione di derivazioni idrauliche per produzione di energia elettrica in Sicilia, che, all'entrata in vigore del suddetto decreto, siano state ammesse ad istruttoria, essa prosegue a norma delle disposizioni del testo unico sulle acque ed impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sentito il Presidente della Regione siciliana ».

Infine il senatore Focaccia ha proposto di sostituire il seguente testo a quello del secondo comma, modificato dalla Camera dei deputati,

dell'articolo 16 del decreto legislativo 2 gennaio 1947, n. 2:

« Parimenti è effettuata, in base alle medesime disposizioni, l'istruttoria delle domande presentate successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, che riguardino varianti ad utenze preesistenti nonchè nuove concessioni, la cui utilizzazione consenta un migliore sfruttamento di tutte o parte delle opere principali idrauliche o elettriche degli impianti in esercizio ».

Il Ministro dei lavori pubblici, senatore Aldisio, intervenuto alla riunione, si dichiarò di massima favorevole agli emendamenti presentati dai senatori Rizzo Giambattista e Focaccia.

Debbo ora dare comunicazione alla Commissione di una lettera pervenuta alla Presidenza del Senato da parte della Presidenza della Regione siciliana:

« Onorevole Presidenza del Senato della Repubblica, Roma.

« Con riferimento al disegno di legge, attualmente all'esame del Senato, che concerne la ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, relativo alla costituzione ed all'ordinamento dell'Ente siciliano di elettricità, questa Presidenza sente la necessità di richiamare la particolare attenzione di codesto Alto Consesso sui riflessi e sulla portata degli emendamenti della Commissione speciale della Camera dei deputati, in rapporto alla funzione affidata al detto Ente nell'Isola, nonchè in rapporto alla competenza amministrativa e legislativa spettante sulla materia alla Regione siciliana in virtù del suo speciale Statuto.

« È da sottolineare infatti, in primo luogo, il pericolo che gli emendamenti anzicennati possano, sotto alcuni aspetti, gravemente menomare quella posizione di preminenza e quei compiti di direzione e di coordinamento nel campo elettrico che lo stesso decreto legislativo di cui trattasi chiaramente riconosce alla E.S.E. nell'interesse pubblico, col suo articolo 2.

« Questo pericolo sarebbe certo attenuato, ma non eliminato, con la formula di cui all'emendamento proposto dal senatore onorevole Rizzo, emendamento che, però, lascerebbe fermi gli altri rilievi suggeriti, a riguardo delle modifiche

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

16ª RIUNIONE (9 giugno 1950)

al decreto legislativo in questione, da considerazioni attinenti alla competenza statutaria della Regione siciliana.

« Il nuovo testo dell'articolo 16, invero, richiamandosi, senza altri riferimenti, alle disposizioni di cui al testo unico approvato con regio decreto 12 dicembre 1933, n. 1745, apparirebbe in contrasto col combinato disposto degli articoli 14 e 20 dello Statuto della Sicilia, per la parte concernente la potestà amministrativa spettante all'Assessore regionale per i lavori pubblici.

« Ma, a prescindere da ciò, vi è da sottoporre un rilievo ancora più grave e che, ad avviso di questa Presidenza, rivestirebbe portata assorbente di tutti gli altri: quello della competenza a legiferare sulla materia delle acque pubbliche in Sicilia.

« È noto che per l'articolo 32 dello Statuto per la Sicilia, le acque pubbliche esistenti nell'Isola sono passate a far parte del demanio della Regione. Conseguenza da ciò la competenza esclusiva di quest'ultima a regolare legislativamente la materia attinente ai beni di cui trattasi.

« Le norme di cui si discute la modifica, pur essendo posteriori allo Statuto siciliano, formarono oggetto di un provvedimento legislativo statale per il fatto che, all'epoca in cui esse furono emanate, lo Statuto anzidetto non aveva ancora avuto pratica attuazione. Oggi, però, che il meccanismo legislativo della Regione è entrato in efficienza, sembra che un intervento in questa materia degli organi legislativi nazionali, sia pur in sede di ratifica del decreto 2 gennaio 1947, n. 2, non potrebbe non mettere in atto una interferenza con i poteri della Regione ed una situazione di contrasto con le norme statutarie di quest'ultima.

« Questa Presidenza sarà grata di un attento esame di tutte le considerazioni più sopra svolte che si ha fiducia saranno tenute presenti da codesto Alto Consesso ai fini delle conseguenti determinazioni.

Il Presidente RESTIVO ».

La Commissione ricorderà che nella precedente riunione il senatore Rizzo Giambattista già si occupò con una certa larghezza della questione che poi doveva formare oggetto della comunicazione, ora riferita, trasmessa dalla Presidenza della Regione siciliana alla Presidenza del Senato, esprimendo un'opinione netta-

mente contraria a quella sostenuta dalla stessa Presidenza della Regione siciliana, opinione che trovò, se ben ricordo, il tacito consenso della Commissione. In ogni modo io ho dato lettura della lettera pervenuta alla Presidenza del Senato da parte della Presidenza della Regione siciliana affinché la Commissione abbia a decidere se debba continuare nella discussione del disegno di legge in esame oppure debba dichiarare la sua incompetenza relativamente alla materia di cui al disegno di legge stesso.

SANNA RANDACCIO, *relatore*. Che la Commissione possa dichiarare la sua incompetenza a legiferare relativamente al caso in questione mi pare che sia un'ipotesi da escludere *a priori*. Quindi per esprimermi decisamente contro l'impostazione data al problema di cui trattasi dalla Presidenza della Regione siciliana non ho bisogno di riflettere, nè di esaminare più a lungo quelle che sono le osservazioni contenute nella lettera inviata dal Presidente della Regione siciliana alla Presidenza del Senato.

Ma, superata questa impostazione preliminare, è certo d'altra parte che le osservazioni di cui alla lettera anzidetta possono determinare in noi un orientamento piuttosto che un altro. Ed allora mi pare che la soluzione migliore sarebbe quella di un rinvio della discussione del presente disegno di legge perchè io per il primo non mi sentirei di esprimere il mio avviso su questo nuovo aspetto della questione in esame, senza prima averlo attentamente studiato e approfondito.

FERRARI. Avevo chiesto la parola indipendentemente dalla comunicazione testè fatta dall'onorevole Presidente. Io mi preoccupo, come già mi sono preoccupato nella precedente riunione, dell'importanza di questo disegno di legge, della gravità degli emendamenti proposti, anche se nel nuovo testo concordato tra il senatore Rizzo Giambattista e il senatore Focaccia.

Quanto, poi, alla lettera di cui l'onorevole Presidente ci ha dato lettura, essa evidentemente può suscitare in noi una certa perplessità. Per mio conto, personalmente, la perplessità è superata in partenza, nel senso cioè che noi abbiamo piena facoltà di discutere in materia. Ma questa è una mia opinione personale.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

16ª RIUNIONE (9 giugno 1950)

Comunque, considerata la grande importanza del disegno di legge in esame e tenuta anche presente la necessità di approfondire ulteriormente la questione sollevata dalla Presidenza della Regione siciliana, chiedo insieme ad altri componenti della Commissione, a norma dell'articolo 26 del Regolamento, che il disegno di legge anzidetto sia discusso e votato dal Senato.

PRESIDENTE. I senatori Ferrari, Palermo, Spezzano, Boccassi, Ruggeri, Alberti Giuseppe, Jannelli, Asquini e Giua hanno fatto richiesta che il disegno di legge in discussione sia discusso e votato dal Senato. Poichè la richiesta è fatta secondo la norma di cui all'articolo 26 del Regolamento il disegno di legge in esame è rimesso al Senato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Numeroso ed altri: « Ratifica, senza modificazioni, dei decreti legislativi 2 dicembre 1947, n. 1651 e 9 marzo 1948, n. 450, e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307, concernenti norme per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza trattenuti e richiamati » (N. 976) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, di iniziativa dei deputati Numeroso ed altri: « Ratifica, senza modificazioni, dei decreti legislativi 2 dicembre 1947, n. 1651, e 9 marzo 1948, n. 450, e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307, concernenti norme per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza trattenuti e richiamati ».

CERJCA, *relatore*. Onorevoli senatori, il disegno di legge che contempla la ratifica senza modificazioni dei decreti legislativi 2 dicembre 1947, n. 1651 e 9 marzo 1948, n. 450 e la ratifica con modificazioni del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307, concernenti norme per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza trattenuti e richiamati, approvato dalla 4ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), della Camera dei deputati nella riunione del 24 marzo, ha lo scopo di disciplinare l'ulteriore trattenimento in servizio dei sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza, di disciplinare la posizione dei sottufficiali e

militari di truppa del Corpo stesso e di modificare lo stato dei sottufficiali e militari medici.

Nulla vi è da osservare e da eccepire nei riguardi della ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 dicembre 1947, n. 1651, che nel disegno di legge è ratificato senza modificazioni.

Nulla neppure è da osservare ed eccepire circa la ratifica senza modificazioni del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 450.

I decreti medesimi provvidero e il disegno di legge provvede a dare conveniente sistemazione alla posizione dei trattenuti e dei richiamati della Guardia di finanza, trattenuti e richiamati che il Corpo dovette utilizzare per le aumentate esigenze di servizio d'istituto durante e dopo la guerra.

Il decreto legislativo 2 aprile 1948 n. 307, che ebbe il testo modificato dalla Camera dei deputati, va invece attentamente considerato.

Con l'articolo 1 di tale decreto vennero introdotte sostanziali modifiche alle disposizioni sullo stato dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza in quanto si stabilì che il loro collocamento a riposo avvenisse in base a limiti di età (54 anni per i marescialli maggiori, 52 per i marescialli capi e ordinari, 50 per i brigadieri e sottobrigadieri e 48 anni per gli appuntati e finanzieri) anzichè al compimento dei preesistenti periodi massimi di servizio (30 anni per i marescialli maggiori e 25 per tutti gli altri sottufficiali e militari di truppa).

Nel ratificare il provvedimento la Camera dei deputati ha apportato all'articolo una sola modifica: ha cioè elevato da 54 a 55 anni il limite di età stabilito per il grado di maresciallo maggiore, e ciò perchè il Ministero della difesa ha già predisposto un disegno di legge che per i sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri istituisce, in sostituzione degli attuali periodi massimi di servizio di 30 anni per marescialli maggiori e di 25 anni per i gradi inferiori, dei limiti di età per il collocamento a riposo del tutto uguali a quelli previsti per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza dal citato articolo 1 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307, fatta eccezione per quello relativo al grado di maresciallo maggiore che è di anni 55 in luogo di 54. È sembrato quindi opportuno alla Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati adeguare senz'altro a quello che

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

16ª RIUNIONE (9 giugno 1950)

sarà stabilito per l'Arma dei carabinieri il limite di età in questione, considerato che ai sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza sono applicabili in linea di massima tutte le disposizioni di stato vigenti per i pari grado dei carabinieri.

E su tale modifica ritengo, onorevoli senatori, che si possa convenire.

La sostituzione dei limiti di età ai periodi massimi di servizio ha comportato delle norme transitorie intese ad evitare che i militari che avessero già superato i nuovi limiti di età senza peraltro aver compiuto i periodi massimi di servizio — il che poteva avvenire quando si fossero arruolati in età avanzata e prossima al limite massimo di 28 anni — fossero improvvisamente congedati alla entrata in vigore del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307. E perciò a tutela di costoro l'articolo 2 del decreto stesso stabiliva quanto segue:

« Le disposizioni per il collocamento a riposo dei militari del Corpo per compiuti periodi massimi di servizio di cui all'articolo 28 del regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281, continuano ad applicarsi ai sottufficiali e militari di truppa in servizio permanente che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano già raggiunto i limiti di età di cui al precedente articolo 1 ed a quelli che li raggiungono entro cinque anni dalla data suddetta senza aver compiuto il 30° anno di servizio se marescialli maggiori ed il 25° anno se militari di grado inferiore ».

Il detto articolo delle norme transitorie sarebbe però stato soppresso dalla Camera, poichè è ad esso sostituito nel testo trasmesso un articolo che disciplina la posizione dei sottufficiali e militari di truppa trattenuti. Ma poichè non vedo alcun motivo per giustificare una tale soppressione ritenei, onorevoli colleghi, che la Commissione finanze e tesoro della Camera sia incorsa in una svista e che non l'articolo 2 debba intendersi sostituito ma l'articolo 3 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307, che ha dettato appunto norme per il trattenimento in servizio dei sottufficiali e militari di truppa.

L'articolo 3 del decreto 3 aprile 1948, n. 307, ha disciplinato in relazione ai limiti di età istituiti con il precedente articolo 1 la posizione dei sottufficiali e militari di truppa che si tro-

vavano in servizio nella posizione di trattenuti per effetto del decreto legislativo 2 dicembre 1947, n. 1651, che viene anche esso ratificato senza modifiche con il disegno di legge al nostro esame. Tale decreto legislativo in relazione alle esigenze di servizio manifestatesi nel dopo guerra per la Guardia di finanza aveva consentito che i militari raggiunti dai periodi massimi di servizio rimanessero nel Corpo come trattenuti per non più di cinque anni (articoli 1 e 2) e che alla spesa necessaria si provvedesse mantenendo scoperti un adeguato numero di posti nel grado iniziale delle due categorie dei sottufficiali e dei militari di truppa, vale a dire nel grado di sottobrigadiere e di finanziere (articolo 3). Intervenuti, con l'articolo 1 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307, i limiti di età, si stabilì con l'articolo 3 di quest'ultimo decreto che stiamo esaminando che i militari trattenuti, fermo restando che non potessero essere trattenuti più di cinque anni, dovessero però essere congedati anche prima di tale termine quando avessero raggiunto i limiti di età previsti per i pari grado del servizio permanente.

La Camera dei deputati ha ritenuto di modificare tale disposizione (primo comma dell'articolo 3) nel senso che ha voluto consentire ai sottufficiali e militari di truppa trattenuti di rimanere nel Corpo in ogni caso fino ai limiti di età stabiliti per i pari grado del servizio permanente, anche se in tale modo il trattenimento si protragga oltre i cinque anni stabiliti dal decreto legislativo 2 dicembre 1947, n. 1651.

Circa tale modifica nulla si ha da obiettare, sembrando sostanzialmente equa. Solo osservo che essa avrebbe vigore soltanto dal momento in cui il disegno di legge di ratifica al nostro esame sarà del tutto perfezionato mentre mi risulta che il Ministero delle finanze, a conoscenza dell'iniziativa presa di deputati Numeroso, Leone, Riccio, Caserta e Pietrosanti per una modifica nel senso suddetto del primo comma dell'articolo 3, ha già dato, d'intesa con il Ministero del tesoro, pratica applicazione alla modifica stessa a partire dal 1° dicembre 1949, sospendendo l'esodo dei trattenuti che al compimento del quinto anno di trattenimento non abbiano raggiunto il limite di età. Nel contempo, a partire dalla stessa data, si è disposto che ai soli fini del tratteni-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

16ª RIUNIONE (9 giugno 1950)

mento sia applicato ai marescialli maggiori il nuovo limite di età di anni 55.

A sanare tale situazione di fatto mi sembrerebbe indispensabile che il primo comma dell'articolo 3 in questione, quale è stato approvato dalla Commissione finanza e tesoro della Camera, sia sostituito dal seguente:

«I sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza cessati dal servizio permanente e rimasti nel Corpo in qualità di trattenuti sono collocati a riposo, a partire dal 1° dicembre 1949, al compimento dei limiti di età stabiliti dal precedente articolo 1 per i pari grado del servizio permanente ».

Su tale modifica il Comando Generale della Guardia di finanza, da me interpellato, nulla ha da obiettare dal punto di vista tecnico.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307, contenevano le modalità per il congedamento dei sottufficiali e militari di truppa ritenuti non meritevoli di essere trattenuti in servizio (2° comma) ed un richiamo all'articolo 3 del decreto legislativo 2 dicembre 1947, n. 1651, sopra illustrato, per confermare che alla spesa derivante dal mantenimento in servizio dei trattenuti si dovesse provvedere conservando scoperto un adeguato numero di posti nei gradi iniziali di sottobrigadiere e finanziere. Tale comma considerata la svista concernente la numerazione degli articoli in cui, a mio avviso, è incorsa la Commissione finanze e tesoro della Camera, non sarebbero quindi stati soppressi, ma solo sostituiti con modificazioni.

Infatti il secondo comma dell'articolo 3 approvato dalla Camera dispone che il collocamento a riposo dei militari di truppa trattenuti ritenuti non meritevoli sia effettuato da apposite commissioni costituite presso i comandi di legione, contro il giudizio delle quali l'interessato può sempre ricorrere al Comando generale, anzichè dal singolo comandante di legione, come precedentemente disposto. Indubbiamente la nuova procedura garantisce maggiormente gli interessati, per cui ritengo, onorevoli colleghi, che l'innovazione introdotta possa essere da noi approvata.

Dopo tale secondo comma la Commissione finanze e tesoro della Camera ha introdotto un comma (il 3° del nuovo articolo 3, del quale mi sembra però non debba far parte il primo periodo, che per organicità deve far

parte del precedente secondo comma del quale ho appena parlato) che contempla la riassunzione alle armi a domanda dei sottufficiali e militari di truppa congedati quali trattenuti per aver compiuto cinque anni di trattenimento senza essere stati colpiti dai limiti di età. Indubbiamente si tratta di una disposizione equitativa, che troverebbe applicazione per tutti coloro che dal 22 aprile 1948 - data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307 - al 1° dicembre 1949 - giorno nel quale il Ministero delle Finanze ha sospeso l'esodo del personale trattenuto in tali particolari condizioni sono - stati congedati senza aver raggiunto i limiti di età. Si tratterebbe, all'incirca, di 200-250 militari, quasi tutti sottufficiali, dei quali, ad avviso dell'Amministrazione, solo un centinaio sarebbe in condizione di essere riassunti per non aver ancora superato i limiti di età. E ciò a prescindere da coloro che, ormai sistemati nella vita civile, si asterranno dal far domanda di riammissione nel Corpo.

Il quarto comma dell'articolo 3 modificato, ripete in sostanza la clausola compensativa della spesa, contenuta nel 3° comma dell'articolo 3 del decreto n. 307; solo mi sembra singolare che in tale comma, anche se sostituito, sia stato citato dalla Camera proprio il decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307, che si ratifica. Riterrei pertanto, onorevoli senatori che si debba fare più preciso riferimento all'articolo 3 del decreto legislativo 2 dicembre 1947, n. 1651, più volte citato, e che quindi tale comma debba essere così concepito:

«Per il personale trattenuto o riassunto, ai sensi del presente articolo, restano ferme le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 dicembre 1947, n. 1651 ».

Proseguendo nell'esame del disegno di legge approvato dalla IV Commissione della Camera ci troviamo di fronte a due articoli - non 3 e 3-bis, ma, sempre in conseguenza della nuova numerazione, 3-bis e 3-ter - i quali regolano materie non previste dal decreto legislativo che si ratifica e che devono considerarsi del tutto nuove.

Il primo concerne i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza richiamati durante il conflitto 1940-45 e mantenuti nel Corpo anche dopo la cessazione dello stato di

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

16ª RIUNIONE (9 giugno 1950)

guerra per effetto del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 450, che viene anche esso ratificato senza modifiche con il disegno di legge approvato dalla Camera. Tali richiamati, a norma dell'articolo 1 di tale decreto, n. 450, dovrebbero essere congedati entro il prossimo 30 giugno 1950. La nuova norma al nostro esame prorogherebbe tale termine al 15 aprile 1951, soltanto per i richiamati che non abbiano compiuto i limiti di età, e ciò in analogia a quanto, con disegno di legge in corso, il Ministero della difesa ha divisato di disporre per i sottufficiali e militari di truppa richiamati dell'Arma dei carabinieri, ai quali, in sostanza, sarebbe consentita una permanenza alle armi di cinque anni dopo il 15 aprile 1946, data di cessazione dello stato di guerra.

Circa tale articolo 3-*bis* il Comando generale della Guardia di finanza ha fatto conoscere che i richiamati ancora alle armi sono circa 450 e che circa la metà di costoro dovrebbero essere congedati il 30 giugno 1950 perchè ha già compiuto i limiti di età mentre solo alla restante parte sarà consentito di fruire della norma approvata dalla Camera. Sarebbe invece oltremodo opportuno che tutti i richiamati possano rimanere fino al 15 aprile 1951, poichè in tal modo l'Amministrazione avrebbe il tempo di concretare opportune disposizioni circa un eventuale buonuscita da attribuire loro all'atto del congedamento, dato il lungo periodo di richiamo di circa dieci anni e considerato che nessuno di essi, anche con il servizio prestato anteriormente al richiamo, ha, con le disposizioni vigenti, diritto a pensione vitalizia.

Propongo pertanto che l'articolo 3 approvato dalla Camera sia sostituito dal seguente:

Art. 3-*bis* (nuovo).

«I sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza in servizio nel Corpo ai sensi del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 450, possono essere mantenuti alle armi non oltre il 15 aprile 1951».

Il secondo articolo, nuovo, che siamo chiamati ad esaminare (articolo 3-*ter*) è inteso a rendere valido agli effetti della pensione il servizio prestato dai sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza, sia trattenuti, sia richiamati, dopo la data del 15 aprile 1946, vale a dire dopo la cessazione dello stato di guerra.

Infatti, per effetto delle disposizioni vigenti il personale militare delle categorie in congedo — ed in tali categorie rientrano sia i trattenuti sia i richiamati della Guardia di finanza — presta servizio valido agli effetti della pensione solo durante lo stato di guerra.

Peraltro ci sembra che tali disposizioni limitatrici non possano trovare applicazione nei riguardi dei trattenuti e richiamati della Guardia di finanza che sono stati mantenuti nel Corpo per esigenze di servizio di carattere eccezionale ed hanno in effetti prestato servizio della stessa natura di quello demandato ai militari permanenti ed in sostituzione di un pari numero di essi. E l'eccezionale ci sembra tanto più plausibile considerando che in pratica per i trattenuti si avrà un lievissimo onere, in qualche caso particolare, avendo già di regola conseguito tutti il massimo della pensione e per i richiamati solo 10 di essi hanno prestato nel complesso più di venti anni di servizio e pertanto avranno titolo al trattamento di qu'escenza.

Potremo quindi a mio avviso, onorevoli colleghi, approvare l'articolo a noi sottoposto, fatta eccezione per alcune modifiche di carattere formale, intese ad evitare nel contesto la citazione del provvedimento che si ratifica. L'articolo dovrebbe pertanto essere il seguente:

Art. 3-*ter* (nuovo).

«Il servizio prestato nel Corpo dopo il 15 aprile 1946 dai sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza trattenuti ai sensi del decreto legislativo 2 dicembre 1947, n. 1651, modificato dal precedente articolo 3, ovvero dai sottufficiali e militari di truppa richiamati di cui al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 450, modificato dal precedente articolo 3-*bis*, è considerato utile ai fini della pensione».

Onorevoli colleghi, confido nella vostra approvazione del disegno di legge, che con le modifiche ed integrazioni proposte consentirebbe di sistemare soddisfacentemente lo stato dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza e la posizione del personale trattenuto e richiamato del Corpo stesso.

FERRARI. Desidererei avere una precisazione dall'onorevole relatore. Le disposizioni dell'articolo 1 si riferiscono ai sottufficiali e militari di truppa richiamati o trattenuti?

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

16ª RIUNIONE (9 giugno 1950)

CERICA, *relatore*. Le disposizioni dell'articolo 1 valgono per tutti i sottufficiali e militari di truppa: l'articolo anzidetto stabilisce, per il collocamento a riposo, in luogo dei periodi massimi di servizio, i limiti di età.

FERRARI. Per quale ragione si è adottato questo diverso criterio?

CERICA, *relatore*. Il limite di età per il collocamento a riposo offre maggiori garanzie sia per la regolarità della carriera, sia per l'efficienza fisica degli individui.

Antecedentemente, con il collocamento a riposo al compimento dei periodi massimi di servizio — 30 anni per i marescialli maggiori e 25 per tutti gli altri sottufficiali e militari di truppa — poteva darsi il caso di sottufficiali in servizio con 58 anni di età, giacchè l'arruolamento nella Guardia di finanza può aver luogo sino all'età di 28 anni.

Adesso con il decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307, per il collocamento a riposo dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza è stato adottato il criterio dei limiti di età. Nel ratificare il decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 787, la Camera dei deputati ha apportato all'articolo 1 del decreto legislativo anzidetto una sola modifica: ha, cioè, elevato da 54 a 55 anni il limite di età stabilito per il grado di maresciallo maggiore, e ciò perchè il Ministero della difesa ha già predisposto un disegno di legge che per i sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri istituisce limiti di età per il collocamento a riposo del tutto eguali a quelli previsti per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza dal citato articolo 1 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307, fatta eccezione per quello relativo al grado di maresciallo maggiore che è di anni 55 in luogo di 54. È sembrato, quindi, opportuno alla Camera dei deputati adeguare senz'altro a quello che sarà stabilito per l'Arma dei carabinieri il limite di età in questione, considerato che ai sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza sono applicabili in linea di massima tutte le disposizioni di stato vigenti per i pari grado dei carabinieri.

FERRARI. Con questo nuovo criterio i sottufficiali in servizio nella Guardia di finanza subiranno un danno economico?

CERICA, *relatore*. Sotto questo riguardo essi sono salvaguardati dall'articolo 2 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307,

di cui appunto propongo la reinserzione. Infatti, se non ci fosse la disposizione transitoria dell'articolo 2 anzidetto dovrebbero essere collocati a riposo circa 500 sottufficiali per aver già superato i nuovi limiti di età senza peraltro aver compiuto i periodi massimi di servizio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

I decreti legislativi 2 dicembre 1947, numero 1651, e 9 marzo 1948, n. 450, sono ratificati senza modificazioni.

Il decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 1. — Il primo comma è sostituito dal seguente.

« I sottufficiali ed i militari di truppa in servizio permanente della Guardia di finanza sono collocati a riposo al compimento del 55° anno di età se marescialli maggiori, del 52° anno se marescialli capi o ordinari, del 50° anno se brigadieri o sottobrigadieri e del 48° anno se appuntati o finanziari. Allo scadere di tali limiti di età si considerano rescisse di diritto le rafferme che essi abbiano in corso ».

Art. 2. — È sostituito dal seguente:

« I sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza, tuttora trattenuti in servizio per effetto dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307, sono collocati a riposo al compimento dei limiti di età stabiliti per i pari grado del servizio permanente.

« Potranno tuttavia essere collocati a riposo in qualsiasi momento, prima del raggiungimento dei limiti di età di cui al precedente comma, i sottufficiali e militari di truppa che siano riconosciuti non meritevoli di essere ulteriormente trattenuti in servizio da apposite commissioni legionali composte dal comandante di legione o di reparto corrispondente, da un ufficiale superiore e da un capitano scelti dallo stesso comandante di legione.

« Contro le decisioni delle commissioni predette gli interessati possono proporre ricorso al comando generale del Corpo. I sottufficiali e militari che successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 aprile

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

16ª RIUNIONE (9 giugno 1950)

1948, n. 307, siano stati congedati per aver compiuto il quinquennio nella posizione di trattenuti senza peraltro aver raggiunto i limiti di età fissati dall'articolo 1 della presente legge potranno, a domanda e previo giudizio favorevole della Commissione di cui al secondo comma del presente articolo, essere riassunti alle armi con decorrenza, agli effetti amministrativi, dal giorno della riassunzione ed essere trattenuti in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età stabiliti per i pari grado del servizio permanente.

« Per il personale trattenuto o riassunto ai sensi del presente articolo restano ferme le disposizioni dell'articolo 3, ultimo comma, del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307 ».

Art. 3. — È sostituito dal seguente:

« I sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza in servizio nel Corpo ai sensi del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 450, possono essere mantenuti alle armi oltre il 30 giugno 1950 fino al raggiungimento dei limiti di età stabiliti per i pari grado del servizio permanente ma, comunque, non oltre il 15 aprile 1951.

Art. 3-bis (nuovo). — « Il Servizio prestato nel Corpo dopo il 15 aprile 1946 dai sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza trattenuti ai sensi del decreto legislativo 2 dicembre 1947, n. 1651 modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307, e dall'articolo 1 della presente legge, ovvero dai sottufficiali e militari di truppa richiamati di cui al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 450, modificato dall'articolo 3 della presente legge, è considerato utile ai fini della pensione ».

Al testo dell'articolo unico, di cui ora s'è dato lettura, il relatore, senatore Cerica, propone di sostituire il seguente:

Articolo unico.

I decreti legislativi 2 dicembre 1947, n. 1651 e 9 marzo 1948, n. 450, sono ratificati senza modificazioni.

Il decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 1. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« I sottufficiali ed i militari di truppa in servizio permanente della Guardia di finanza sono collocati a riposo al compimento del 55° anno di età se marescialli maggiori, del 52° anno se marescialli capi o ordinari, del 50° anno se brigadieri o sottobrigadieri e del 48° anno se appuntati o finanziari. Allo scadere di tali limiti di età si considerano rescisse di diritto le rafferme che essi abbiano in corso ».

Art. 3. — È sostituito dal seguente:

« I sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza cessati dal servizio permanente e rimasti nel Corpo in qualità di trattenuti sono collocati a riposo, a partire dal 1° dicembre 1949, al compimento dei limiti di età stabiliti dal precedente articolo 1, per i pari grado del servizio permanente.

Potranno tuttavia essere collocati a riposo in qualsiasi momento, prima del raggiungimento dei limiti di età di cui al precedente comma, i sottufficiali e militari di truppa che siano riconosciuti non meritevoli di essere ulteriormente trattenuti in servizio da apposite commissioni regionali composte dal comandante di legione o di reparto corrispondente, da un ufficiale superiore e da un capitano scelti dallo stesso comandante di legione. Contro le decisioni delle commissioni predette gli interessati possono proporre ricorso al comando generale di Corpo.

« I sottufficiali e militari che successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307, siano stati congedati per aver compiuto il quinquennio nella posizione di trattenuti senza peraltro aver raggiunto i limiti di età fissati dall'articolo 1 della presente legge potranno, a domanda e previo giudizio favorevole della Commissione di cui al secondo comma del presente articolo, essere riassunti alle armi con decorrenza, agli effetti amministrativi, dal giorno della riassunzione ed essere trattenuti in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età stabiliti per i pari grado del servizio permanente.

« Per il personale trattenuto o riassunto, ai sensi del presente articolo, restano ferme le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legisla-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

16ª RIUNIONE (9 giugno 1950)

tivo del Capo provvisorio dello Stato 2 dicembre 1947, n. 1651 ».

Art. 3-bis (nuovo). — « I sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza in servizio nel Corpo ai sensi del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 450, possono essere mantenuti alle armi non oltre il 15 aprile 1951 ».

Art. 3-ter (nuovo). — « Il servizio prestato nel Corpo dopo il 15 aprile 1946 dai sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza trattenuti ai sensi del decreto legislativo 2 dicembre 1947, n. 1651, modificato dal precedente articolo 3, ovvero dai sottufficiali e militari di truppa richiamati di cui al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 450, modificato dal precedente articolo 3-bis, è considerato utile ai fini della pensione ».

Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti il testo dell'articolo unico, proposto dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 19.

ALLEGATO

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, concernente disposizioni per il collocamento fuori ruolo dei professori universitari che hanno raggiunto i limiti di età (N. 691-B).

Articolo unico.

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 1. — *Il primo comma è sostituito dal seguente:*

« I professori universitari, compiuto il 70° anno di età, assumono la qualifica di professori fuori ruolo fino a tutto l'anno accademico durante il quale compiono il 75° anno. Le cattedre ed i relativi posti di ruolo sono considerati vacanti ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti; le facoltà provvederanno all'insegnamento nelle forme e con le modalità stabilite dalle disposizioni medesime ».

Sono aggiunti infine i seguenti commi:

« Nondimeno nella determinazione del numero di professori cui va riferita la maggioranza prevista dagli articoli 73 e 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore nonché quella prevista per l'attribuzione dei posti di ruolo a materie d'insegnamento non si tiene conto dei professori fuori ruolo ».

« Il terzo comma dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, è abrogato ».

Art. 1-bis (nuovo). — « A decorrere dall'anno accademico 1950-51 il limite di età di cui all'articolo 112, comma 6°, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, è stabilito in anni 70 ».

Art. 2. — *È sostituito dal seguente:*

« Il professore collocato fuori ruolo è tenuto a svolgere attività scientifica e didattica secondo modalità che saranno determinate con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione, su proposta delle competenti autorità accademiche, avuto riguardo alle disponibilità degli Istituti e dei mezzi, e specialmente in relazione alle esigenze delle ricerche sperimentali ».